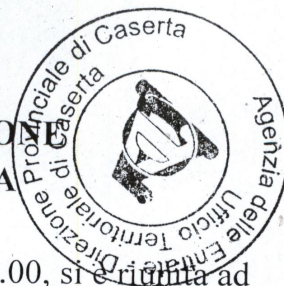


**MODIFICAZIONE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**



L'anno 2020, il giorno 24 ottobre, in prima convocazione, alle ore 19.00, si è riunita ad Alvignano presso la Sede legale in via Volturmo n.25, previo regolare avviso l'assemblea straordinaria dei soci aderenti all'ODV "**Vigili di protezione civile - Regione Campania**" con **ordine del giorno:**

1. Adeguamento statuto a D. L G S 117/2017
2. Modifica denominazione sociale.

Constatata la regolarità della convocazione ai sensi dello Statuto con la presenza di 9 soci su 11 iscritti nel libro soci, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Prende la parola il Presidente in carica il quale, chiama come segretario verbalizzante la sign.ra Filomena Di Lello.

Il Presidente, dichiara che ad oggi i soci dell'associazione sono:

1. **Antonietta Marra** nata a Casagiove (CE) il 26/12/1962 - MRRNNT62T66B860S
2. **Giuseppe Parillo** nato a Santa Maria C.V.(CE) il 06/05/1971 PRLGPP71E06I234L
3. **Michele Melone** nato a Santa Maria C.V. (CE) il 23/12/1986 MLNMHL86T23I234G
4. **Concetta Melone** nata a Santa Maria C.V.(CE) il 06/02/1990 MLNCTT90B46I234K
5. **Cunti Antonio** nato a Liestal (CH) il 15/02/1989 CNTNTN89B15Z133T
6. **Di Rienzo Maurizio** nato ad Alvignano(CE) il 04/08/1966 DRNMRZ66M04A243X
7. **Anna Marra** nata a Caserta il 08/02/1967 MRRNNA67B48B963A
8. **Domenico Tommasone** nato a Piedimonte M. (CE) il 24/11/1998 TMMDNC88S24G596G
9. **Antonietta Navarretta** nata ad Alvignano il 09/04/1967 NVRNNT67D49A243P
10. **Filomena Di Lello** nata ad Alvignano(CE) il 29/10/1968 DLLFMN68R69A243C

11. Antonietta Mastroianni nata ad Alvignano(CE) il 12/11/1963
MSTNNT63S52A243C

Il Presidente prosegue l'assemblea illustrando le motivazioni della proposta di modifica che riguardano l'adeguamento dello statuto vigente al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore". Dopo breve discussione l'assemblea approva all'unanimità la modifica di statuto che viene allegato al presente verbale.

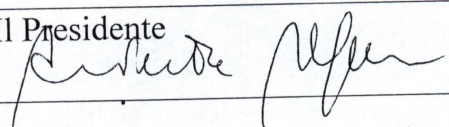
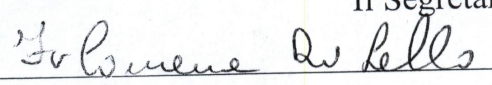
Si passa al secondo punto all'ODG.

Il Presidente rende noto che è necessario modificare anche la denominazione sociale dell'associazione che dovrà contenere la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" così come da Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore", pertanto la nuova denominazione sociale proposta è "Vigili di protezione civile - Regione Campania ODV"

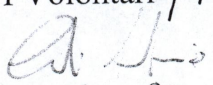
La proposta è messa ai voti e viene approvata all'unanimità.

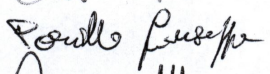
L'Assemblea delega il Presidente dell'associazione "Vigili protezione civile - Regione Campania ODV" a registrare integralmente il nuovo Statuto Sociale quale risulta dalla modifica testé approvata e a compiere tutti gli atti necessari al fine di modificare la denominazione sociale.

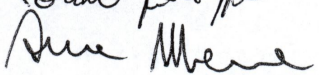
Il Presidente, dopo aver fatto presente che sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea straordinaria alle ore 21.00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

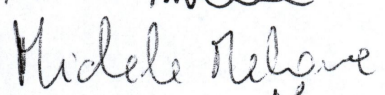
Il Presidente 	Il Segretario 
--	---

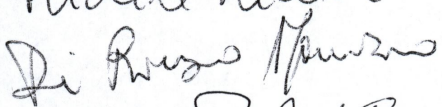
I Volontari / I SOCI

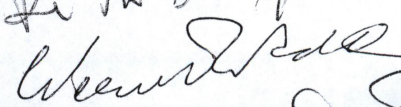


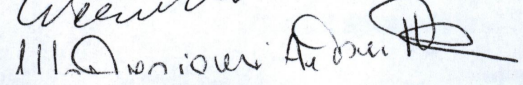












STATUTO

Ente di Terzo Settore Organizzazione di Volontariato
Vigili di Protezione Civile - Regione Campania ODV

Articolo 1 - Denominazione

E' costituito l' Ente di Terzo Settore (ETS) Organizzazione di Volontariato (OdV) non riconosciuta denominata **Vigili di Protezione Civile - Regione Campania ODV** ai sensi del Titolo V Capo 1 del decreto legislativo n 117 del 3 luglio 2017 attuativo della legge delega 6 giugno 2016, n. 106 in materia di Codice del Terzo Settore e loro successive modificazioni o integrazioni.

Vigili di Protezione Civile - Regione Campania ODV rappresenta la continuazione dell'Associazione di volontariato **Vigili di Protezione Civile - Regione Campania** costituita il 18/12/1998.

Articolo 2. Statuto e Regolamenti

L'Organizzazione di Volontariato denominata **Vigili di Protezione Civile - Regione Campania ODV** regola la sua attività e i rapporti tra gli associati con le norme del presente statuto.

In attuazione dello statuto l'OdV può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'OdV, rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

Articolo 3 - Sede

L'OdV stabilirà la sede in Alvignano, in via Volturmo n.25.

Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.

La variazione della sede nell'ambito della Provincia di Caserta non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, essa dovrà comunque, entro e non oltre 30 giorni, essere comunicata agli uffici competenti.

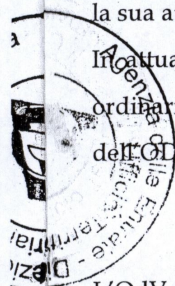
Articolo 4 - Finalità e attività dell'ODV

L'ODV è una associazione democratica, apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità, civiche, solidaristiche, si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, non ha fini di lucro e si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. L'ODV si propone di prestare la propria opera, prevalentemente sul territorio nazionale, per le attività di protezione civile, mettendosi a disposizione dei competenti organi statali nei casi di pubblica calamità e intende realizzare azioni e prestazioni negli ambiti dei servizi socio-assistenziali.

L'ODV si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale come indicate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

Autografo



- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs n.117 del 3 luglio 2017;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'OdV intende realizzare le seguenti azioni:

- sicurezza rivolte ai cittadini durante manifestazioni sportive, religiose, culturali ed altre manifestazioni od eventi, autorizzati dalle autorità competenti, che verranno svolte da volontari opportunamente formati;
- salvaguardia della popolazione civile in particolar modo durante le calamità naturali, e del territorio attraverso forme di collaborazione con le autorità e gli Enti competenti;
- primo soccorso e trasporto infermi;
- protezione civile in tema di avvistamento ed antincendio boschivo e civile;
- informazione rivolta a tutta la cittadinanza in tema di previsione, prevenzione in caso di calamità naturali;
- indagini e studio delle cause che possono comportare rischio rilevante per le cose e le persone e che interessino l'ambito territoriale del Comune;
- ogni forma di iniziativa indirizzata allo sviluppo culturale nel settore dell'emergenza e della sicurezza con la realizzazione di opuscoli, filmati, programmi multimediali ed ogni altra forma di comunicazione audiovisiva, nonché per tale scopo organizza seminari, incontri di studio, conferenze, dibattiti;
- collaborazione con enti pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, nell'ambito delle iniziative di volontariato di protezione civile;
- promozione del volontariato di protezione civile realizzando stages e momenti formativi e di approfondimento finalizzati a migliorare le competenze e le capacità e a qualificare le attività dell'ODV;



Antonio Maffei

- collaborazione con altre organizzazioni di Protezione Civile per incoraggiare e contribuire a sviluppare progetti e servizi sul territorio, collaborando ed essendo da stimolo alle istituzioni ed enti locali;
- organizzazione di manifestazioni convegni, seminari, connesse alla finalità dell'ODV, così come potrà dare la sua collaborazione ad altri enti/associazioni per lo sviluppo d'iniziative che si inquadrino nei suoi fini;
- interventi di supporto e sostegno a favore di persone con diverse forme di disagio socio-economico;
- distribuzione di beni di prima necessità.

Per il raggiungimento di tale scopo *potranno* essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.

L'ODV potrà collaborare con altri enti aventi finalità analoghe.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con

l'apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Durata

La durata dell'ODV è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 6 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'OdV utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'ODV;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'ODV sono costituite da:

- donazioni dei singoli aderenti;
- liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
- contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'ODV a qualunque titolo;
- contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- proventi derivanti da attività di fund raising effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.
- quote associative.



Autografo

Articolo 7 - I Soci

L'OdV è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono ammessi all'OdV, nel più assoluto rispetto delle norme di democrazia partecipativa, tutte le persone fisiche, senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, titolo di studio o altra qualifica professionale e/o lavorativa, che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Possono aderire Organizzazioni di volontariato ed altri Enti del Terzo Settore purché il numero di questi ultimi non sia superiore al cinquanta per cento del totale degli Enti associati.

Possono essere ammessi all'ODV i minorenni a partire dai sedici anni con il consenso scritto dei genitori o dei facenti loro potestà, in tal caso i minorenni non potranno ricoprire cariche sociali o partecipare al voto in Assemblea fino al raggiungimento della maggiore età. Essi non potranno essere impiegati nelle emergenze fino al raggiungimento della maggiore età; eccezionalmente e con il consenso scritto dei genitori potranno essere impiegati in emergenze a basso rischio solo se avranno partecipato ai corsi di formazione professionale. I soci minorenni sono tenuti al versamento della quota sociale per intero.

Gli aspiranti soci devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'ODV
- b) accettare lo Statuto e i Regolamenti interni
- c) prestare la propria opera in maniera gratuita e volontaria per sostenere l'attività.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'ODV; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo, avverso la non ammissione è garantito all'interessato il ricorso all'Assemblea.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri soci e con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto regolamentare.

La quota, da versare all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende farne parte o rinnovare la propria adesione per l'anno successivo, è stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'ODV comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'ODV attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti soci maggiorenni spetta l'esercizio libero ed incondizionato dell'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

1. Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dall'Assemblea;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.



De Fante / Affianco

2. I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, nemmeno dal beneficiario. Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'ODV.
3. Il versamento della quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
4. La qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'ODV o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome, ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
5. L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere per iscritto all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio, con votazione finale segreta, fermo restando, in ogni caso, il diritto del socio di ricorrere alla giustizia ordinaria.
6. La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

Articolo 9 - Copertura assicurativa

Così come stabilito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'OdV è tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10 - Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di controllo (facoltativo, diviene obbligatorio nei casi specificati nell'art. 23 del presente statuto)

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo per l'organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art 2397 secondo comma codice civile.

Autante Neri

Articolo 11- Composizione ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano dell'ODV.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati.

Articolo 12- Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'ODV;
- sulla nomina e revoca del Presidente;
- sulla nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'ODV e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'ODV.

Articolo 13 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'ODV e mediante comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea; la convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

Articolo 14 - Costituzione e deliberazioni

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea
ordinaria e straordinaria
hanno diritto di intervenire
tutti gli associati.
L'Assemblea
ordinaria delibera:
• sull'approvazione del bilancio
consuntivo e preventivo dell'ODV;
• sulla nomina e revoca del
Presidente;
• sulla nomina e la revoca del
Consiglio Direttivo;
• sulla nomina e la revoca, quando
previsto, del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti/
organo di controllo;
• sulla responsabilità dei
componenti degli organi sociali e
promuove azione di responsabilità
nei loro confronti;
• sugli indirizzi e direttive
generali dell'attività dell'ODV e
su quanto altro demandato per
legge o per Statuto nonché
sottoposto dal Consiglio
Direttivo;
L'Assemblea straordinaria
delibera:
• sulle modificazioni dell'atto
costitutivo e dello Statuto;
• sull'eventuale scioglimento
dell'ODV.
Articolo 13 - Convocazione
L'Assemblea si riunisce
almeno una volta all'anno
entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio, per
l'approvazione del bilancio
consuntivo e preventivo.
L'Assemblea ordinaria e
straordinaria è convocata
dal Presidente del Consiglio
Direttivo ogni qualvolta lo
ritenga opportuno oppure ne
sia fatta richiesta motivata
al Consiglio da almeno 1/5
(un quinto) degli aderenti
o da almeno 1/3 (un terzo)
dei consiglieri, mediante
affissione dell'avviso di
convocazione, almeno otto
giorni prima di quello
fissato per la riunione,
presso la sede sociale o
presso la bacheca esterna
dell'ODV e mediante
comunicazione scritta
indirizzata a ciascun
associato, spedita almeno
otto giorni prima
dell'assemblea; la
convocazione deve
contenere l'indicazione
del luogo, del giorno e
dell'ora della riunione,
sia di prima che di
seconda convocazione, e
l'elenco degli argomenti
da trattare.
Articolo 14 - Costituzione
e deliberazioni
Per la validità delle
delibere assembleari, si
fa pieno riferimento
all'art. 21 C.C..
L'assemblea ordinaria
sarà regolarmente
costituita con la
presenza di almeno la
metà più uno degli
associati; in seconda
convocazione, da
tenersi almeno con un
giorno di distanza
dalla prima, la
delibera è valida
qualunque sia il
numero degli
intervenuti. Nelle
deliberazioni di
approvazione del
bilancio ed in quelle
che riguardano la
loro responsabilità
gli amministratori
non hanno voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto

Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 15 - Svolgimento e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 16 - Nomina e composizione CONSIGLIO DIRETTIVO

L'ODV è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno *tre* consiglieri fino ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea dei Soci. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (oppure indicate dagli enti associati tra i propri associati), riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si farà riferimento e si applicherà l'art. 2382 del Codice Civile.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo

Il Consiglio rimane in carica per quattro anni; i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con l'ingresso del primo dei non eletti; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ratifica la nomina. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Autografo

Articolo 17 - Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'ODV e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- mantiene i contatti con gli enti e gli organismi interessati in riferimento agli obiettivi dell'Associazione;
- rende esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone le attività e autorizzandone la spesa;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti;
- ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di "necessità ed urgenza";
- emette provvedimenti disciplinari;
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
- decide sulle attività e sulle iniziative dell'ODV;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- stabilisce le prestazioni di servizi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- conferisce e revoca procure;
- compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'ODV, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- individua le attività diverse di cui art. 6 del decreto legislativo 117/17.

Articolo 18 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Presidente
voto
parte

Il Presidente
Al Presidente
e in
dell'Assemblea
Al Presidente
al quale
casi
amministrativa
opera
Il Presidente
deliberazioni
regola

Il Vice
all'esecuzione
del Presidente

Il Segretario
Consiglio
funzionamento
Il segretario

• pro
• pro
• è re
Con

Il tesoriere
conservazione
Previdenza
Provvedimenti
Direttivo

È possibile l'intervento al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 19 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni.

Al Presidente dell'ODV spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'ODV stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'ODV anche ad un altro Consigliere.

Al Presidente dell'ODV compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'ODV; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'ODV, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 20 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 21 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'ODV.

Il segretario ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei documenti delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Il tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'ODV provvedendo alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione.

Predispongono, lo schema del bilancio preventivo e consuntivo, corredati di opportune relazioni contabili.

Provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Adventre Nfer

La funzione del tesoriere potrà essere svolta anche dal Presidente o dal Segretario.

Articolo 23 - L'organo di controllo / Collegio dei revisori dei conti

(NDR facoltativo fino a quando non si verificano le condizioni di cui all'Art. 30 del d.lgs. n. 117 del 2017

1. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo, se collegiale, è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, iscritti all'albo dei revisori dei conti e rimane in carica per quattro anni.
4. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore.
5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.
6. L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. lgs n. 117 del 2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs n. 117 del 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. I componenti dell'organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea.

Durata

L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni.

Articolo 24 - Libri dell'ODV

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) Libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente

Articolo 25 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'ODV nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

L'ODV redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'ODV con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Qualora siano individuate e svolte attività diverse da quelle di interesse generale, come da art. 6 del decreto legislativo 117/17, il Consiglio Direttivo sarà tenuto a documentare il carattere secondario e strumentale delle suddette attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

Se il Bilancio Consuntivo dell'ODV è composto da ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad 1 milione di euro, l'ODV è tenuta a redigere il bilancio sociale, che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet. Il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.L.117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se l'ODV chiuderà il Bilancio consuntivo con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D.L. n. 117 del 2017 cui

Infante

aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 26 - affiliazioni e convenzioni

L'Associazione riconosce ed aderisce ad altre organizzazioni nazionali ed internazionali aventi analoghi scopi, ovvero potrà aderire a federazione tra strutture esistenti ed associate tra loro mediante delibera sancita da assemblea straordinaria.

La nascita di eventuali altri gruppi dovrà essere autorizzata e ratificata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Articolo 27 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

All'ODV è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, come previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

L'ODV ha obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 28 - Scioglimento

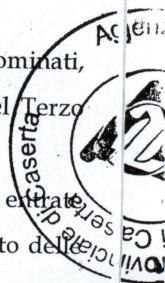
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere del RUNTS è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Lo scioglimento dell'ODV è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 29 - Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.



Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 30 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla legge 6 giugno 2016 n. 106 articolo 1, comma 2, lettera b) ed al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni

Antonio Neri

 **Direzione Provinciale di Caserta**
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il 11 originale

dell'atto registrato al n. 3403

Versati di cui per € ESENTE

Caserta, 09/11/2020

[Signature]

